

CONDIZIONI ECONOMICHE**1. Contributi di allacciamento**

1.1. I contributi di allacciamento sono definiti nel Preventivo di allacciamento.

2. Corrispettivo dell'energia termica

2.1. Alla fornitura di energia termica effettuata dal Fornitore al Cliente troverà applicazione il corrispettivo previsto secondo la tipologia di utenza, aggiornato e valido dal 01.07.2023 come di seguito riportato:

CON – UTENZE >100KW CONDOMINI – 0,130095 €/Kwh

PUB – UTENZE PUBBLICHE – 0,12678 €/Kwh

TLA – UTENZE RESIDENCE/ARTIGIANI – 0,10143 €/Kwh

ALB – UTENZE ALBERGHIERE – 0,09041 €/Kwh

TLR - UTENZE DOMESTICHE < 100 KW – 0,130095 €/Kwh

2.2. Tutti gli importi indicati nel presente Contratto si intendono al netto di IVA e degli ulteriori oneri dovuti ai sensi della normativa vigente.

2.3. Il corrispettivo dell'energia termica viene aggiornato ad inizio di ogni anno termico dal Fornitore, previa comunicazione al Cliente di cui all'art. 18 delle Condizioni generali di allacciamento e fornitura (in seguito CGF).

2.4. Il Cliente si impegna ad utilizzare una quantità minima di calore per ciascun anno, denominata MINIMO GARANTITO equivalente a 300 ore moltiplicate per la potenza contrattuale dello scambiatore di calore installato, così come riportata nel Contratto. Il minimo contrattuale dello scambiatore è determinato come la potenza dello scambiatore e ridotto in base al numero delle utenze servite.

Esempio: scambiatore da 30kw installato a servizio di una sola utenza = 10 kW potenza impegnata (il minimo garantito annuo sarà pari a 3.000 kwh);

scambiatore installato 30kw a servizio di 2 utenze = 20 kw potenza impegnata (il minimo garantito annuo sarà pari a 6.000 kwh)

Nel caso in cui il Cliente non utilizzi tale quantità di calore, il corrispettivo dovuto da questi sarà comunque calcolato dalla differenza tra consumo e Minimo previsto. Il calcolo di quest'ultimo viene effettuato dopo il 30 giugno di ciascun anno con riferimento al periodo compreso tra il 1° luglio dell'anno n-1 ed il 30 giugno dell'anno n-2.

3. Agevolazioni fiscali

3.1. Salvo successive modifiche legislative, all'allacciamento e fornitura di calore saranno applicate le seguenti agevolazioni fiscali:

- IVA al 10% per i soggetti ai sensi del DPR 663/72 e s.m.i.
- IVA 22% secondo il regime Ordinario
- credito d'imposta di 0,021947 €/kWh, riconosciuto all'utilizzatore finale ai sensi della L. 448/98, D.l. 269/2003 e s.m.i.

3.2 agevolazione sui costi di allacciamento di 20,66 €/kW installato ai sensi della L. 388/00 e s.m.i.

Cavalese, 30.04.2023